

Circolare prot. n. 2743/Amm/ef

Bologna, 16 Agosto 2007

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Accordo per la riduzione dei contributi in favore delle Imprese regolari.

Si porta a conoscenza che in data 04/07/2007 fra ANCE BOLOGNA Collegio Costruttori Edili e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Bologna FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL è stato sottoscritto un accordo che comporta una riduzione dei contributi dovuti alla Cassa Edile, con decorrenza dall'anno edile in corso, a favore delle imprese regolari.

La riduzione è pari allo 0,30 per le generalità delle imprese e allo 0,10 per le imprese che versano nella situazione di squilibrio contributivo fra contributi versati e prestazioni di malattia richieste, così come disciplinato all'art. 16, punto 5, quarto capoverso del C.C.I.P.L. 18/07/2006.

Ai fini del suddetto Accordo si intende Impresa regolare quella che:

- abbia denunciato per ogni operaio un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, salvo le causali di assenza previste dall'art. 29 della L. 341/95;
- abbia effettuato i pagamenti contributivi dovuti alle scadenze mensili in vigore, fatta salva una tolleranza, per mere ragioni contabili, di 10gg.

Il requisito di regolarità sopra indicato deve permanere per l'intero anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva.

La riduzione contributiva si applica alle imprese regolari che:

- possono vantare un'anzianità continuativa di iscrizione alla Cassa Mutua Edile di almeno due anni edili senza computare l'anno in corso (salvo che in fase di prima applicazione in cui si computa anche l'anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva);
- abbiano mantenuto attiva la posizione contributiva per almeno 6 mesi nell'anno edile di riferimento;
- risultino iscritte alla Cassa Mutua Edile al momento dell'effettuazione dei rimborsi.

Le Imprese che passeranno alla Cassa Mutua Edile da altra Cassa Edile operante nella Provincia di Bologna potranno far valere, ai fini dell'anzianità di iscrizione, i periodi maturati presso quest'ultima. A tal fine le Imprese, all'atto dell'iscrizione alla Cassa Mutua Edile, presenteranno una certificazione rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza, attestante il periodo di iscrizione a quest'ultima, nonché la situazione di regolarità contributiva.

Qualora la Cassa Edile di provenienza non rilasci la certificazione di cui sopra entro 30 gg. dalla richiesta, l'impresa potrà produrre in sua sostituzione un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti precedentemente descritti, fermo restando la facoltà di procedere a verifiche da parte della Cassa Mutua Edile anche attraverso la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari.

Nel corso dell'anno edile (1 ottobre – 30 settembre) l'Impresa effettuerà il pagamento della contribuzione nella misura piena e con le aliquote stabilite dal C.C.I.P.L. vigente.

La Cassa Mutua Edile, verificata la sussistenza delle condizioni di regolarità procederà, entro la fine dell'anno solare al rimborso dell'importo contributivo derivante dall'applicazione dell'accordo in questione.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

IL VICE-PRESIDENTE
(Nadia Tolomelli)


IL PRESIDENTE
(Geom. William Fortini)
